



AIP 1 SRL

Piazza Giovanni Paolo II, nr. 8 - 71017
Torremaggiore (FG) Tel/Fax: +39.0882.393197
PEC: aip1pvento@pec.it
C.F./P.Iva: 04383240710

Al Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale
VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
ctva@pec.minambiente.it

Al Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio
Servizio V – Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22
00153 ROMA
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministero della Cultura

udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero della Cultura

Servizio II
Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Al Ministero della Cultura

Servizio III
Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Architettonico
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Puglia

Ufficio Foreste di Foggia
Gestione Sostenibile e Tutela Delle Risorse Forestali
Naturali
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 BARI
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Foggia

Area Assetto del territorio e ambiente e
Area Lavori Pubblici ed Infrastrutture
Piazza XX Settembre, 20
71121 FOGGIA
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
Via Alberto Valentini Alvarez, 8
71121 FOGGIA
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Puglia

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Giovanni Gentile,52
70121 BARI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Regione Puglia

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio
Via Giovanni Gentile,52
70121 BARI
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpasaggio@pec.rupar.puglia.it

Alla Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Direzione Generale
Corso Trieste, 27
70126 BARI
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Alla Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento Ambientale Provinciale di Foggia
Via Giuseppe Rosati, 139
71121 FOGGIA
dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Al Comune di Apricena

Corso Generale Torelli, 59
71011 Apricena (FG)
protocollo@pec-apricena.com

Al Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile

Ing. Laura D'Aprile
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
DISS@pec.mite.gov.it

Torremaggiore, lì 5 ottobre 2022

Oggetto: [ID_VIP 6185] – Procedura per il rilascio di Provvedimento unico in materia ambientale. Progetto di un parco eolico, denominato "Procina", composto da 18 aereogeneratori di potenza unitaria pari a 8 MW, per una potenza complessiva fino a 144 MW e dalle opere accessorie per il collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi nel comune di Apricena (FG). Proponente AIP 1 Srl

Riscontro a parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR e pubblicato sul portale ambientale del Ministero della Transizione Ecologica in data 05.09.2022 con protocollo n. 0106423

Dalla disamina del parere cod. MiTE-2022-0106423 del 05/09/2022 si evidenzia in primo luogo una chiara discrepanza fra una netta valutazione che la Soprintendenza Speciale per il PNRR dichiara di aver esaminato in fase istruttoria e le motivazioni addotte per la formulazione del parere conclusivo.

Nella nota di cui al prot. n. 6864, del 22.02.2022, del Servizio III – Tutela del patrimonio storico artistico e architettonico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, citata a pag. 8, infatti, si legge chiaramente che “...**nell’area interessata non ricadono beni culturali...**”; dalla lettura delle motivazioni del parere, invece, il territorio su cui si colloca il progetto apparirebbe di tutt’altro tenore, tanto che a pag. 34 lo stesso “*contesto territoriale in esame*” risulta “*di grande pregio testimoniale nel suo insieme per il permanere di antichissime valenze rurali...*”. Ci si chiede a tal proposito quali sarebbero state le valutazioni di merito se nell’area fossero mai ricaduti dei beni culturali.

Nella stessa nota si descrivono inoltre “*forti impatti per interferenza visiva con le componenti culturali del territorio*”, ovvero che i “*rapporti di reciproca visibilità dei siti appartenenti alla struttura insediativa storica risultano fortemente alterati, come pure l’intervisibilità dai luoghi identitari di altura (Torre Palazzo Baronale, Ex Abbazia S. Giovanni in Piano, Castelpagano)*”; questo tipo di considerazione è stata, invece, ripresa nella “Descrizione del contesto paesaggistico e insediativo” ampliando però il novero dei luoghi da considerarsi financo agli “... *enormi cumuli di materiale lapideo di scarto delle cave che nel tempo hanno formato delle vere e proprie colline che oggi caratterizzano lo skyline verso nord (ben percepibile soprattutto dall’autostrada A14).*”, come si legge a pag. 26. Si fa presente che il suddetto tipo di paesaggio non è altro che l’evidenza di un marcato sfruttamento industriale del territorio, bisognoso di riqualificazione ambientale, tanto che l’art. 20 del D.Lgs n. 199 del 08/11/2021, citato dalla Soprintendenza Speciale del PNRR a pag. 36, identifica le cave e miniere cessate nonché le aree prossime a cave e miniere fra le aree da considerarsi idonee ai fini dell’installazione di impianti F.E.R.

La definizione di tale zona del territorio di Apricena quale paesaggio di tipo “agro-industriale”, come correttamente riportato dalla scrivente nell’elaborato A06 “Relazione sugli impatti cumulativi” a pag. 12, appare assodata e cristallina non solo per la presenza nel paesaggio del più grande polo estrattivo del Sud Italia, ma anche della zona industriale di Apricena (zona D3 del vigente P.R.G. di Apricena) dislocata proprio lungo l’asse S.S. 89 Garganica verso San Severo, che il progetto eolico “Procina” costeggia da entrambi i lati. Ad avvalorare questa definizione si precisa che il polo estrattivo e l’area industriale di Apricena sono fortemente interconnesse tra di loro, poiché nell’area industriale sono insite numerose attività legate alla lavorazione del marmo e della pietra e pertanto il sistema viario e l’intero territorio sono caratterizzati dalla connessione fra queste due zone. La questione si pone, purtroppo, anche in termini di problematiche ambientali, non mancando infatti situazioni di degrado fra le quali edifici industriali e agricoli abbandonati e cumuli di rifiuti lungo le viabilità secondarie, peraltro spesso di difficile percorribilità.

Proprio per migliorare codeste situazioni, dal punto di vista della viabilità, il Comune di Apricena ha richiesto e ottenuto un finanziamento per la realizzazione della viabilità di connessione tra il distretto agroalimentare, lapideo e produttivo con la zona industriale e la piastra intermodale gomma/ferro del Comune stesso per un importo di € 6.000.000,00 come da Delibera di Giunta Regionale n. 444 del 20/03/2018.

Nonostante le suddette circostanze facilmente riscontrabili, oltre che descritte e documentate fotograficamente anche nelle relazioni prodotte dalla scrivente, nel parere cod. MiTE-2022-0106423 del 05/09/2022, viene del tutto ignorata l’esistenza dell’estesa zona industriale di Apricena attraversata nel mezzo dalla S.S. 89 e invece di descrivere il paesaggio industriale visibile in primo piano, composto da capannoni e strutture industriali, a pag. 25 l’area viene raccontata in questo modo “... *In particolare l’asse stradale che collega San Severo ad Apricena costituisce un primo percorso medioevale, poi Strada Regia nell’800, attualmente Strada Statale S.S. 89 e attraversa completamente l’area incisa dall’impianto eolico. Ai lati di questa arteria si rinvengono ancora le antiche “poste”, ossia le masserie di supporto ai viandanti ...*”. In linea generale la suddetta rappresentazione del territorio potrebbe, nel migliore dei casi, essere allineata al paesaggio così come desumibile dall’analisi di una cartografia IGM, risalente agli anni ’50-’60: attualmente in realtà i resti del patrimonio edilizio collegato alla transumanza, quando non riutilizzati per la conduzione dei fondi agricoli, versano in stato di degrado o abbandono, se non di macerie e purtroppo la loro riconoscibilità è molto limitata.

Si coglie inoltre l'occasione per informare il Ministero che **il Comune di Apricena non è dotato di "Piano di Fabbricazione", come erroneamente indicato nel paragrafo "Descrizione dell'Intervento" a pag. 13, bensì è dotato di "Piano Regolatore Generale"**, approvato con deliberazione G.R. n. 625 del 22.04.2008 pubblicata sul BUR Puglia n. 83 del 27.05.2008 – G.U. 153 del 02.07.2008, rispetto al quale **il progetto proposto risulta compatibile, come da parere del Comune di Apricena distinto al prot. N. 4301 del 08.03.2022, che si allega alla presente**; si precisa, ancora, che nel succitato parere si riscontra la compatibilità dell'intervento proposto anche al "Regolamento comunale per la manomissione di suolo pubblico" approvato con D.C.C. n. 29 del 01.07.2010 e aggiornato con D.C.C. n. 44 del 29.06.2020.

Ritornando alla questione già citata della "*...intervisibilità dai luoghi identitari di altura (Torre Palazzo Baronale, Ex Abbazia S. Giovanni in Piano, Castelpagano)*" si precisa che:

- La **Torre del Palazzo Baronale**, così come l'intero Palazzo Baronale, è un bene di proprietà privata non accessibile liberamente al pubblico, pertanto non rappresentando un punto di osservazione di pubblica fruibilità, non è un bene da cui considerare "*rapporti di reciproca visibilità*" con l'impianto eolico proposto. Peraltro il manufatto è attualmente interamente inglobato nel centro urbano di Apricena, in cui sono presenti anche edifici di maggiore altezza, per cui la sua visibilità è limitata esclusivamente all'ambito urbano; **nel concreto detto manufatto non stabilisce alcun rapporto di visibilità con il progetto "Procina"**;
- L'**Ex Abbazia di San Giovanni in Piano** è un bene di proprietà privata, la cui viabilità di accesso è preclusa al pubblico da una cancellata, situato all'interno di un allevamento di bestiame, quindi non fruibile liberamente, pertanto anch'esso non stabilisce effettivi "*rapporti di reciproca visibilità*" con l'impianto eolico proposto. La sua visibilità si limita a quella dal paesaggio posto a sud-est dello stesso, poiché il rudere è accerchiato a nord e ad ovest dalle colline artificiali create dagli scarti di lavorazione delle circostanti attività estrattive che formano una barriera visiva da queste due direzioni, e pertanto anche dalla più vicina strada a valenza paesaggistica, ovvero la S.P.37. Si specifica che anche dove il manufatto è visibile, lo skyline in cui si inserisce è sensibilmente alterato dai rilievi generati dagli scarti dell'industria estrattiva che resteranno parte del paesaggio anche in futuro o saranno bonificate in tempi molto lunghi. Infine si fa notare che il progetto "Procina", si colloca completamente al di fuori del C.T.S. (Contesto Topografico Stratificato) n. 54 individuato dalla tavola 4.2.5 "I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (CTS e aree tematiche di paesaggio)" del PPTR Puglia, che perimetra l'intera porzione di territorio, caratterizzata dalla presenza dell'Ex Abbazia di San Giovanni in Piano, rilevante per le peculiarità del patrimonio culturale e paesaggistico.
- **Castelpagano** consiste nei ruderi di un antico castello, oggetto di un recente restauro conservativo, che risulta di fatto accessibile solo a piedi attraverso un sentiero. Innanzitutto si precisa che il progetto "Procina" si pone del tutto al di fuori del relativo C.T.S. (Contesto Topografico Stratificato) n. 61 individuato dalla tavola 4.2.5 "I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (CTS e aree tematiche di paesaggio)" del PPTR Puglia, che perimetra l'intera porzione di territorio, caratterizzata dalla presenza dei ruderi di Castelpagano, rilevante per le peculiarità del patrimonio culturale e paesaggistico. Inoltre il bene in questione non è interessato da alcun vincolo "UCP - coni visuali", da parte del PPTR Puglia, ciò nonostante, la proponente ha effettuato delle fotosimulazioni con la veduta dell'inserimento del parco eolico dal bene in questione. A pag. 27 del parere cod. MiTE-2022-0106423 del 05/09/2022 si legge "*I fotorendering prodotti, oltre che di bassa qualità, come quello realizzato dal sito tutelato in altura di Castel Pagano (a quota 545 slm) da cui si apre un'ampia visuale panoramica verso tutta la piana, non mostrano chiaramente la presenza degli aerogeneratori già installati*", ebbene: il fotorendering prodotto dalla scrivente, basato su foto reali riprese il 27/10/2021 alle ore 16:11, in condizioni di leggera foschia (condizione naturale difficilmente evitabile data l'ampia profondità visuale e la differenza altimetrica fra il Gargano a monte ed il Tavoliere delle Puglie in pianura) mostra quindi esattamente la situazione effettiva in cui non è possibile vedere chiaramente gli aerogeneratori degli impianti già installati, non per la

qualità del rendering, ma semplicemente perché l'impianto eolico più vicino, collocato a San Severo ed avente codice SIT Puglia "3ONDO95", è sito a sud di Castelpagano, mentre il progetto "Procina" è collocato ad est dello stesso, quindi in due direzioni visuali ben distanziate e non sovrapponibili delle quali il fotorendering ha considerato logicamente la direzione visuale del parco eolico in progetto. In ogni caso allo stato attuale nessun aerogeneratore esistente è distante in linea d'aria meno di 50 volte la propria altezza massima, definizione che corrisponde all'ampiezza del bacino visivo degli impianti eolici come indicato al punto 3.1 dal D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". A dimostrazione di quanto affermato, si fa presente che l'aerogeneratore esistente più vicino a Castelpagano ovvero il n. 44 (coordinate sistema di riferimento Gauss – Boaga Fuso Est: 2562694 E, 4612776 N) dell'impianto eolico di 9 turbine eoliche sito in località "San Ricciardo – Demanio – Casone" (codice SIT Puglia: 3ONDO95) in San Severo, avente un'altezza massima di 150 m, è posto a 10,1 Km dal rudere in questione: detta distanza è ben inferiore al raggio calcolato ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 ovvero 7,5 km (150 m x 50 volte H max) e pertanto il suo bacino visivo non comprende Castelpagano. Solamente altre turbine eoliche di piccolissime dimensioni (micro-eolico), scarsamente percettibili, sono poste a distanze inferiori al bene considerato, una di queste è comunque evidenziata in arancio nel rendering a falsi colori riportato nella Tavola T30B proprio al di sotto l'aerogeneratore n. 13. Gli ulteriori aerogeneratori di impianti industriali che il fotorendering prodotto, a detta di quanto si legge a pag. 27, "*non può non mostrare*", sono posti ben oltre i 15 km, pertanto molto al di fuori della propria AIP.

Rispetto alla questione dell'intervisibilità della "**Masseria Posta dei Colli**", evidenziata a pag. 25, si rileva che anche questo bene, in condizione di rudere, è di proprietà privata e pertanto non potendo essere liberamente fruibile al pubblico non è in grado di stabilire "*rapporti di reciproca visibilità*" effettivi con l'impianto eolico proposto. Inoltre si coglie l'occasione per precisare, rispetto all'affermazione correlata: "*dal quale risulta visibile l'intero impianto eolico, secondo la carta di intervisibilità elaborata dalla ditta*" che, come già indicato nella legenda di entrambe le tavole riguardanti l'intervisibilità ovvero la T28 e la T29, codesta intervisibilità è "teorica" ovvero considera solo l'orografia del territorio escludendo qualsiasi altra ostruzione visiva, come la presenza di vegetazione, di edificato o altri elementi, pertanto rappresenta un'analisi maggiormente cautelativa rispetto ad una che consideri anche i suddetti altri fattori.

Nel capitolo "Criticità derivanti dagli impatti cumulativi" a pag. 27 si legge la sorprendente frase "*Né tali fotorendering sembrerebbero del tutto attendibili a giudicare dal confronto dell'altezza dei tralicci delle linee elettriche (circa 40 m) con l'altezza di 230 m di un aerogeneratore*" seguita, a pag. 28, persino dalla relativa immagine (riportata in scarsa definizione grafica) in cui in didascalia si ribadisce "*Fotorendering dal punto visuale A lungo il braccio tratturale verso il Gargano. Si notino i tralicci dell'alta tensione 40 m in confronto agli aerogeneratori di progetto di 230 m*": ebbene senza ricorrere a ulteriori (e a questo punto superflue) spiegazioni tecniche, fornite peraltro nella stessa tavola T30A con la localizzazione tramite coordinate geografiche oltre che su ortofoto del punto di vista A in raffronto all'intero impianto eolico, è intuitivo dedurre che dei tralicci alti 40 m non possono essere percepibili alle stesse distanze (chiaramente di almeno oltre i 6 km) in cui si trovano le turbine dal punto vista A, e pertanto **i tralicci visibili in foto sono quelli posti in primo piano rispetto al suddetto punto di vista** (a poche decine o al massimo centinaia di metri di distanza, oltre i 2 km sono del tutto impercettibili), **che, per i più elementari principi prospettici, nella veduta fotografica della tavola T30A non possono essere comparati in altezza con delle turbine rispetto alle quali intercorrono diversi chilometri di distanza.**

Ad adiuvandum, rispetto a quanto sin qui dedotto, si fa riferimento alla Sentenza n. 85/2013 della Corte Costituzionale.

Tale provvedimento ha statuito in tema di interessi di rango costituzionale ribadendo il principio che, a nessuno di essi la Costituzione garantisce una prevalenza assoluta rispetto agli altri, in quanto la rispettiva tutela deve essere sistemica e perseguita in rapporto di integrazione reciproca.

Più in particolare si specifica che detta pronuncia ha cristallizzato il principio secondo cui interessi quali la tutela del patrimonio culturale, piuttosto che dell'ambiente, debbano essere perseguiti mediante la ricerca di un preciso punto di equilibrio, laddove gli stessi risultino confliggenti, in accordo a principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

Criterio cui consegue la conclusione che, una misura adottata dai pubblici poteri, non debba mai essere tale da gravare in maniera eccessiva sul titolare dell'interesse contrapposto.

All'atto pratico si specifica che, detto principio di integrazione reciproca è stato recepito da recentissima giurisprudenza del Consiglio di Stato, che con sentenza n. 8167/2022, pubblicata il 23.09.2022 ha disciplinato detta materia, autorizzando, di fatto, l'eligibilità di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, cui precedentemente la soprintendenza per i beni culturali aveva posto vincoli precisi.

Detto provvedimento ha annullato le prescrizioni di tutela indiretta che erano state precedentemente disposte dalla Soprintendenza.

Queste le motivazioni alla base della sentenza del Consiglio di Stato: *“La primarietà di valori come la tutela del patrimonio culturale o dell'ambiente implica che gli stessi non possono essere interamente sacrificati al cospetto di altri interessi (ancorché costituzionalmente tutelati) e che di essi si tenga necessariamente conto nei complessi processi decisionali pubblici, ma non ne legittima una concezione ‘totalizzante’ come fossero posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, necessariamente mobile e dinamico, deve essere ricercato – dal legislatore nella statuizione delle norme, dall'Amministrazione in sede procedimentale, e dal giudice in sede di controllo – secondo principi di proporzionalità e di ragionevolezza. Nel caso di specie, il principio di proporzionalità appare violato, non nella componente della idoneità (al raggiungimento dell'obiettivo prefissato) o della necessità (ravvisabile quando non sia disponibile nessun altro mezzo egualmente efficace, ma meno incidente nella sfera giuridica del destinatario), bensì della ‘proporzionalità in senso stretto’. L'ultimo gradino del test di proporzionalità, come è noto, implica che una misura adottata dai pubblici poteri non debba mai essere tale da gravare in maniera eccessiva sul titolare dell'interesse contrapposto, così da risultargli un peso intollerabile. Ebbene, se paragoniamo l'obiettivo perseguito dalla Soprintendenza – la tutela culturale delle croci votive – ed il mezzo utilizzato – il radicale svuotamento delle possibilità d'uso alternativo del territorio, soprattutto ai fini della produzione di energia eolica – appare evidente quanto sia sbilanciata la ponderazione effettuata. L'interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale non ha, nel caso concreto, il peso e l'urgenza per sacrificare interamente l'interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica, la quale comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile che renda meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in generale, lo stile di vita delle persone. La posizione ‘totalizzante’ così espressa dall'Amministrazione dei beni culturali si pone in contrasto con l'indirizzo politico europeo (Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387) che riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse proprio ai fini di tutela dell'ambiente: l'art. 12, comma 7, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, in particolare, sancisce la compatibilità degli impianti eolici con le zone agricole, stabilendo che nella loro ubicazione si deve tenere conto ‘delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale [...]’.”*

In conclusione, nell'attuale scenario paesaggistico, come correttamente e concretamente documentato dalla scrivente AIP 1 Srl, l'installazione del parco eolico proposto può rappresentare esclusivamente un fattore di riqualificazione ambientale, ponendosi in integrazione con la naturale evoluzione del territorio e nel rispetto delle significative testimonianze culturali e archeologiche dello specifico contesto in cui si colloca.

Distinti saluti

AIP 1 Srl
L'Amministratore Unico
Eugenio Di Gianvito



DI GIANVITO EUGENIO
04.10.2022 16:02:01
GMT+00:00

Alla c.a.

Ministero della Transizione Ecologica

Ex Divisione V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

ctva@pec.minambiente.it

Trasmissione tramite P.E.C.

**Oggetto: [ID_VIP 6185] – Progetto di un parco eolico, denominato Procina, composto da 18 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 8 MW, per una potenza complessiva fino a 144 MW, e dalle opere accessorie per il collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi nel Comune di Apricena (FG).
Indizione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 27, c.8 del D. Lgs 152/2006.**

La presente è in relazione al procedimento in oggetto comunicato dal MiTE – Ministero della Transizione Ecologica con nota n. 21954 del 22.02.2022 e registrato al protocollo generale del Comune di Apricena al n. 3395 del 22.02.2022.

Verificata la completezza della documentazione allegata all'istanza e dall'esame preliminare del progetto, per quanto di competenza di questo Ente, si riscontra la compatibilità dell'intervento al vigente P.R.G. (Aree per la coltivazione agricola normale "E1", articolo 16 delle NTA), nonché al "Regolamento comunale per la manomissione di suolo pubblico" approvato con D.C.C n. 29 del 01.07.2010 e aggiornato con D.C.C. n. 44 del 29.06.2020.

Per quanto concerne i cavidotti interrati su strade di competenza di questo Ente, si sottolinea che gli stessi dovranno essere posti al centro strada per evitare interferenze con le manutenzioni degli scolli laterali e le ordinarie conduzioni agricole.

Il Responsabile del Settore VII - Urbanistica e Ambiente

Ing. Luciano FOLLIERI

